



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Rep. 39703-

L'anno millenovecentonovantuno il giorno ventinove del mese di gennaio in Fucecchio Corso Matteotti 67 sono personalmente presenti i signori :

-GIOVANNELLI Claudio nato a Fucecchio il 03/06/48 ed ivi domiciliato in Via C. Battisti n°9 Codice fiscale GVN CLI 48HO3 D815M ;

-MENICHETTI Giuseppe nato a Cerreto Guidi il 05/10/43 ed ivi domiciliato in Via Prov. Pisana 34 frazione Pieve a Ripoli, codice fiscale MNC GPP 43RO5 C529B ;

-NERI Pietro nato a San Miniato il 23/7/1929 e domiciliato a Fucecchio in Via Mascagni 14, codice fiscale NRI PTR 29L23 I046R ;

-PETROLINI Enrico nato a Siena il 20/02/40 e domiciliato a Fucecchio in Via della Repubblica 7 codice fiscale PTR NRC 40B20 I726D ;

-PIERI Marco nato a Genova il 04/10/48 e domiciliato a Fucecchio Via Cecconi 9, codice fiscale PRI MRC 48RO4 D969Q ;

i quali convengono quanto segue :

1)E' costituita una associazione denominata "G.S.FOLGORE-PALLACANESTRO FUCECCHIO";

2)L'associazione ha sede in Fucecchio Piazza Amendola 1 ;



50054 FUCECCHIO - Corso Matteotti 67 - Tel. (0571) 20.600 - 22.712
50121 FIRENZE - Via G. Carducci, 20 - Tel. (055) 23.41.051
Dott. PIER ANTONIO DONNINI - NOTARIO

3) L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di propagandare e promuovere iniziative sportive e di sviluppare la pratica del gioco della Pallacanestro, rispettando i regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro;

4) L'associazione è retta da uno statuto composto di ventiquattro articoli, di cui all'allegato "A", che fa parte integrante del presente atto ;

5) i componenti eleggono quali membri del primo consiglio direttivo, che durano in carica per la durata prevista dallo statuto, i signori

GIOVANNELLI Claudio, MENICHETTI Giuseppe, NERI Pietro, PETROLINI Enrico, PIERI Marco, che dichiarano di ac-

ettare la carica e che nominano quale presidente il signor MENICHETTI Giuseppe e quale vice presidente il signor PETROLINI Enrico.

6) tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'associazione;

7) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nell'allegato statuto le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

AUTENTICAZIONE DI FIRMA REP.N.39703

Senza assistenza dei testimoni, per avervi le parti, concordemente tra loro e con il mio consenso, rinunciato, certifico io sottoscritto Dr. Pier Antonio Donini, fu Giovanni, Notaro residente in Fucecchio ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, vere ed autentiche le superiori firme apposte in mia presenza dai sottoindicati Signori della cui identità personale io notaio sono certo

GIOVANNELLI CLAUDIO, nato a Fucecchio il 3 giugno 1948 ed ivi domiciliato in via C. Battisti, 9

MENICHETTI GIUSEPPE, nato a Cerreto Guidi il 5 ottobre 1943 ed ivi domiciliato in via Provinciale Pisana, 34 frazione Pieve a Ripoli

NERI PIETRO, nato a San Miniato il 23 luglio 1929 e domiciliato in Fucecchio in via Mascagni, 14

PETROLINI ENRICO, nato a Siena il 20 febbraio 1940 e domiciliato in Fucecchio in via della Repubblica, 7

PIERI MARCO, nato a Genova il 4 ottobre 1948 domiciliato a Fucecchio via Cecconi, 9

Fucecchio 29 gennaio 1991

res-
te



Art

nat

L'a

n° 1

Art

31

luc

ini

gio

del

Art

bor

ve c

cont

Arti

a) 1

b) i

c) i

d) i

e) i

Tutt

diri

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - E' costituita una associazione denominata "G.S.FOLGORE-PALLACANESTRO FUCECCHIO.

L'associazione ha sede in Fucecchio Piazza Amendola n°1.

Articolo 2 - L'associazione ha la durata sino al 31 agosto 2050, è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di propagandare e promuovere iniziative sportive e di sviluppare la pratica del gioco della pallacanestro, rispettando i regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro.

Articolo 3 - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, mantenendo nel contempo la più completa indipendenza.

Articolo 4 - Gli organi dell'associazione sono :

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente ed il vice presidente
- d) il collegio dei revisori dei conti
- e) il collegio dei probiviri

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso ed hanno durata triennale.

TITOLO II

I soci

Articolo 5 - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività della associazione stessa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Articolo 6 - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Detto periodo annuale, coincidente con l'attività agonistica, inizia il primo di settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo.

TITOLO III

L'assemblea dei soci

Articolo 7 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimo-

nia

su

iscr

La c

comu

dal

Arti

blea

to d

Cias

soci

L'as

pres

cinqu

Nella

valid

rappr

Artic

voti

lare

che n

Artic

un pr

redaz

assem

niale, sulla nomina degli Organi dell'associazione e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci con i mezzi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo.

Articolo 8 - Hanno diritto ad intervento all'assemblea i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione.

Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purchè munito di regolare delega scritta.

L'assemblea è legalmente costituita e valida con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti.

Nella eventuale seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 9 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purchè non consigliere.

Articolo 10 - L'assemblea elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario, il quale provvede alla redazione dei verbali delle deliberazioni della assemblea, che devono essere sottoscritti dal

presidente, dal segretario e dagli scrutatori in caso di elezioni.

Articolo 11 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazioni del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

Articolo 12 - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto con deliberazione approvata, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno i tre quinti dei voti presenti o deliberati, espressi da almeno la metà dei soci.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

Articolo 13 - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di cinque soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il consiglio direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei membri componenti il consiglio direttivo può essere incrementato, in qualsiasi momento, con deliberazione dell'assemblea.

I nuovi consiglieri durano in carica per la residua durata del consiglio.

Articolo 14 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio :

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art.3;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, conferisce e revoca procure.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo nomina nel suo

seno un presidente, un vice presidente ed un segretario, che durano in carica per l'intera durata del consiglio.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario e comunque non meno di una volta ogni due mesi.

Articolo 16 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno il cinquantuno per cen-

to dei consiglieri.

Articolo 17 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente ed al vice presidente, disgiuntamente fra loro.

TITOLO V

Proviviri-Revisori dei conti

Articolo 18 - I proviviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversia interna dell'associazione o in occasione di episodi che possano turbare la vita dell'associazione

ste
Com
sin
ass
sta
Art
sor
pit
ci
mar
rav
Art
sor
rie
Arti
stit
a) c
b) P
c) c
Arti
e po
ti, i
bila

stessa o offuscare il suo nome.

Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongano alla assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

Articolo 19 - I revisori dei conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il consiglio direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

Articolo 20 - Il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti sono composti da tre membri e sono rieleggibili.

TITOLO VI

Il patrimonio

Articolo 21 - Le entrate dell'associazione sono costituite da :

- a) quote annuali di associazione;
- b) proventi per prestazione di servizi a terzi;
- c) contributi volontari di soci e di terzi.

Articolo 22 - Prima della fine di ogni anno solare e possibilmente prima dell'inizio dei vari campionati, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo, riferito all'anno agonistico che

va dal primo settembre al trentuno agosto dell'anno successivo, stabilendo nel contempo l'ammontare delle quote di associazione

Articolo 23 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.

TITOLO VII

Norme transitorie

Articolo 24 -

Per assicurare un regolare processo di organizzazione della associazione, ed in attesa che si costituisca un numero sufficiente di associati, gli associati fondatori nomineranno un comitato provvisorio di tre membri che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare, nel più breve tempo possibile, il regolare funzionamento dell'associazione secondo le norme statutarie.

Il comitato provvisorio rassegnerà il suo mandato in occasione della prima assemblea degli associati dell'associazione.